

COMUNICAZIONE AI FORNITORI DEL COMUNE DI CONEGLIANO (TV)

NOVITA' DAL 2015:

- a) - FATTURAZIONE ELETTRONICA;**
- b) - SPLIT PAYMENT;**
- c) - REVERSE CHARGE.**

-----oOo-----

a)- FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, **questa Amministrazione Comunale, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica** secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013. Dal 6 giugno 2014 tale modalità è già obbligatoria nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. (es.: fatture ricevute prima del 31.03.2015 con scadenza oltre il 30 giugno 2015).

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.

Quindi non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest'ultimo ove previsto.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, il Comune di Conegliano (TV) ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al quale è attribuito il seguente identificativo:

Codice univoco ufficio: UF027G

Codice IPA: c_c957

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato denominato "Codice Destinatario".

Per i fornitori, il processo di fatturazione elettronica verso le PA prevede:

1. predisposizione della **fattura in formato XML** secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA;
2. **firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale** da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; invio della fattura al Sistema di interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche tecniche dello SDI (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all'ufficio destinatario della PA;
3. **ricezione delle notifiche e dei riscontri** inviati dallo SDI a fronte dell'esito della trasmissione della fattura; conservazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Sono a disposizione sul sito FatturaPA alcuni strumenti utili per facilitare il processo di fatturazione elettronica:

Controllare la FatturaPA: consente di effettuare i controlli formali per garantire il corretto inoltro della fattura al destinatario

Visualizzare la FatturaPA: permette di visualizzare sul browser il contenuto del file XML della fattura.

Autorizzare gli amministratori degli incaricati: rivolta ai rappresentanti legali, consente loro di definire gli Amministratori degli incaricati per il monitoraggio delle fatture emesse, trasmesse e ricevute.

Accreditare il canale: consente di accreditare il canale trasmissivo che si intende utilizzare (Web-service, FTP o Porta di Dominio).

Inviare via web la FatturaPA: consente di inviare la fattura al destinatario attraverso un'interfaccia web.

Monitorare la FatturaPA: permette di avere informazioni sulle fatture emesse, trasmesse e ricevute.

Gestire il canale: consente di gestire i canali di trasmissione da e verso lo SDI

Sul sito AgID sono inoltre disponibili i [software per la verifica della firma digitale](#) e la successiva estrazione degli oggetti firmati nonché l'elenco dei soggetti accreditati per il rilascio della [firma elettronica](#) e della [posta elettronica certificata](#).

Le pubbliche amministrazioni e le piccole e medie imprese possono scaricare gratuitamente l'applicazione "Modulo Fatturazione Attiva" che consente di comporre una fattura secondo lo standard FatturaPA. Tale software, sviluppato dalla Regione Lazio - LAit in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale, è rilasciato in licenza open source (EUPL).

I fornitori accreditati sul Mercato elettronico della PA (MePA) fruiscono del servizio di compilazione, emissione, trasmissione e conservazione della fattura messo a disposizione all'interno della specifica piattaforma.

Sono attivi i servizi di assistenza per i fornitori e le PA ai numeri verdi:

800.299.940 (assistenza Sistema di Interscambio - SDI)

800.129.986 (assistenza Indice delle pubbliche amministrazioni - IPA)

800.906.227 (assistenza Mercato elettronico della PA - MePA)

Link sito istituzionale per approfondimenti:

<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm>

b)- SPLIT PAYMENT (Scissione dei pagamenti) ex art. 17-ter del DPR 633/1972:

La Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) – art. 1, commi da 629 a 633 ha introdotto modifiche al DPR 26.10.1972, N. 633 relativo alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Il nuovo art. 17-ter stabilisce che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (scissione dei pagamenti o "split payment").

Sono esclusi i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte sul reddito (ad esempio professionisti), nonché le operazioni non documentate da fattura (ad esempio quelle con emissione di ricevuta fiscale o scontrino fiscale).

A decorrere dal 01.01.2015, pertanto, per tutte le fatture al Comune di Conegliano (non soggette a ritenuta d'acconto), sia in ambito istituzionale che commerciale, il Comune verserà ai propri fornitori solo l'ammontare imponibile, trattenendo l'Iva, che sarà versata direttamente all'Erario.

Sui documenti ricevuti dai fornitori, gli stessi dovranno a tal fine riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" (fermo restando che lo split payment troverà applicazione anche in assenza di detta annotazione).

c)- REVERSE CHARGE IVA (Inversione contabile) ex art. 17, 6° comma, lett. a-ter) del DPR 633/1972

La medesima Legge di Stabilità 2015 ha modificato altresì l'art. 17, comma 6, lettera a-ter) del medesimo DPR 633/1972, estendendo il regime di inversione contabile o "reverse-charge" alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento relative ad edifici.

Tale modifica ha riflessi solo se le suddette attività, svolte nei confronti del Comune di Conegliano, sono per lo stesso rilevanti ai fini commerciali (palestre, mense, cup, ecc.): SOLO in tal caso, con l'inversione contabile l'ente assolve l'imposta in luogo del fornitore; in particolare:

- il fornitore emetterà fattura senza addebito dell'imposta sul valore aggiunto;
- l'ente dovrà integrare tale documento con l'Iva, e registrarlo quindi sui propri registri Iva.

Pertanto, dal 01.01.2015, se le forniture effettuate al Comune di Conegliano rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR 633/1972: in tal caso, se la fattura riguarda acquisti della sfera commerciale, si dovrà applicare l'inversione contabile.

Sarà quindi indispensabile accertarsi con il Comune se la prestazione da fatturare riguarda l'ambito istituzionale o commerciale, al fine di evitare le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 9-bis, del D.lgs 471/1997.

La disciplina in esame deve essere coordinata con quella relativa allo split payment; le fatturazioni nei confronti del Comune di Conegliano per servizi contemplati nel regime di "reverse-charge" dovranno pertanto avvenire come segue:

- in ambito istituzionale, con addebito di iva, con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai fini dello split payment di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972;
- in ambito commerciale, senza addebito di iva, con l'indicazione di "inversione contabile" ex 17, comma 6, lettera a-ter).

Conegliano, febbraio 2015